



PROGETTO DI LEGGE

Norme a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca

Art. 1 (Finalità)

1. Allo scopo di tutelare la salute, la personalità ed il benessere dei soggetti affetti da malattia celiaca e al di favorirne l'inserimento nella vita sociale, nel rispetto degli obiettivi contenuti nel Piano Sanitario e Socio-Sanitario, la presente legge garantisce una qualificata assistenza sanitaria pubblica attraverso azioni programmatiche ed attività coordinate tra loro.
2. Gli interventi sono rivolti in particolare a:
 - a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme;
 - b) effettuare la diagnosi e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;
 - c) migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci;
 - d) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;
 - e) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;
 - f) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;
 - g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario;
 - h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca;
 - i) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionale del personale del settore della ristorazione, del turismo e alberghiero;
 - j) promuovere la conoscenza dei ristoratori privati disponibili ad introdurre nei loro locali anche la ristorazione senza glutine;
 - k) prevedere l'inserimento di pasti senza glutine nelle mense pubbliche in territorio sammarinese;
 - l) garantire l'approvvigionamento gratuito dei prodotti senza glutine.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) malattia celiaca o celiachia: intolleranza permanente al glutine riconosciuta come malattia sociale;
 - b) dermatite erpetiforme: variante clinica della malattia celiaca, ad essa equiparata;
 - c) malattia sociale: malattia di particolare impatto sanitario e sociale sull'intero sistema, che comporta un impegnativo carico assistenziale e richiede risorse, competenze e integrazione dei servizi.

Art. 3 (Diagnosi precoce e prevenzione)

1. Gli interventi considerati efficaci ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, consistono in:
 - a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti affetti, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

- b) monitorare le patologie associate alla malattia celiaca;
 - c) definire i test diagnostici e di controllo per i soggetti affetti da malattia celiaca.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è fondata sull'applicazione di specifici protocolli, sulla base delle evidenze scientifiche prevalenti ed accreditate presso la comunità scientifica internazionale.
3. La malattia celiaca, sulla base della diagnosi effettuata dal medico curante, è accertata e certificata dall'U.O.C. Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie Esterne dell'ISS. Le relazioni diagnostiche indicano il regime dietetico appropriato, in relazione alle condizioni cliniche ed all'età.

Art. 4

(Approvvigionamento dei prodotti senza glutine)

1. L'approvvigionamento dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per i soggetti affetti da malattia celiaca, per i quali la dietoterapia rappresenta intervento irrinunciabile.
2. Ai fini di cui al comma 1, ai soggetti affetti da malattia celiaca è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapici senza glutine.
3. Per facilitare l'approvvigionamento dei prodotti senza glutine, i soggetti affetti da malattia celiaca accertata ai sensi del comma 3 del precedente articolo 3 possono acquistare direttamente i prodotti presso esercizi commerciali privati sammarinesi mediante apposito accredito sulla Smac Card.
4. La tabella riportata all'Allegato A indica, per sesso e per fascia di età, i corrispondenti tetti di spesa mensili massimi a carico dell'ISS, calcolati sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato.
5. Con Regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, potranno essere disciplinate le modalità di accredito di cui al comma 3, anche attraverso un documento di credito alternativo alla Smac Card, e potrà essere aggiornata la tabella di cui all'Allegato A.
6. Per agevolare l'inserimento dei soggetti affetti da malattia celiaca nella vita sociale, nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense pubbliche devono essere somministrati anche pasti senza glutine.

Art. 5

(Diritto all'informazione e dovere di formazione)

1. Al fine di migliorare l'educazione sanitaria della popolazione, del cittadino celiaco e della sua famiglia sulla malattia celiaca, saranno programmati dalla Direzione Sanitaria dell'I.S.S. appositi moduli informativi sulla malattia celiaca.
2. Sulla base degli indirizzi forniti dal Dipartimento di Sanità Pubblica, il Centro di Formazione Professionale organizza periodicamente corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale del settore della ristorazione, del turismo e alberghiero.

Art. 6

(Registro dei prodotti)

1. I prodotti dietoterapici senza glutine, la cui erogazione è gratuita, sono elencati nel vigente Registro nazionale italiano.



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

Art. 7
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante imputazione nel Bilancio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, sull'istituendo Capitolo N. 2710 - Contributo per assistiti ISS affetti da malattia celiaca - nella Categoria 30 - Trasferimenti.

Art. 8
(Norme transitorie e di coordinamento)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare con regolamento le norme necessarie ed utili per l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1.
2. In via transitoria, per consentire la predisposizione tecnica del nuovo sistema di approvvigionamento dei prodotti senza glutine tramite accredito sulla Smac Card o altro documento di credito, per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il sistema di erogazione presso il Centro Farmaceutico, anche al fine di smaltire le eventuali scorte esistenti.

Art. 9
(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Francesco Mussoni
Segretario di Stato





SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

Allegato A

Fascia d'età	Tetto mensile M	Tetto mensile F
6 mesi - 1 anno	Euro 45,00	Euro 45,00
fino a 3,5 anni	Euro 62,00	Euro 62,00
fino a 10 anni	Euro 94,00	Euro 94,00
età adulta	Euro 140,00	Euro 99,00

Francesco Mussoni
Segretario di Stato

